



REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (di seguito denominato Ordine) dei dati personali forniti dagli iscritti all'Albo.

2. Considerato che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, nonché alla tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, instaurano rapporti con gli iscritti; considerato, altresì, che la nozione di trasparenza amministrativa deve essere accuratamente bilanciata con il concetto di riservatezza dei dati personali degli iscritti, l'Ordine stabilisce con il presente regolamento le modalità di raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti nell'albo.

3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente al trattamento dei dati personali e non al trattamento dei dati sensibili o giudiziari, che risultano disciplinati da apposita regolamentazione dell'Ordine.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si intendono:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;



- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Per le ulteriori definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 3 – Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Psicologi del Lazio, con sede in Roma, via del Conservatorio n. 91. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Responsabile del trattamento dei dati personali è il/la Segretario/a pro tempore dell'Ordine.
3. Il titolare può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati personali altri soggetti rispetto a quello individuato al comma 2.
4. Il titolare e/o il responsabile procedono, con propri atti scritti, all'individuazione ed alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali all'interno dell'Ordine. Per la



gestione delle attività attribuite dalla legge e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ordine, i dati possono essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati (quali i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, etc.).

5. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

Articolo 4 – Modalità di raccolta dati personali

1. L'Ordine tratta soltanto i dati personali indispensabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, garantendo che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali, raccolti presso l'iscritto, avviene dunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto ai predetti fini istituzionali ed è effettuato attraverso le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete;
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma II lett. e), della Legge n. 56/89, che prevede la revisione dell'Albo almeno ogni due anni, l'Ordine ha inoltre attivato un sistema di aggiornamento permanente dell'Albo attraverso modalità telematiche.

Articolo 5 – Dati obbligatori

1. Sono da considerarsi obbligatori i dati personali che, in conformità a quanto disposto dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante "Ordinamento della Professione di Psicologo", devono essere necessariamente pubblicati sull'Albo.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma II-III e dell'art. 10 comma III-IV della Legge n. 56/1989, l'Albo deve recare un indice alfabetico che riporti il numero d'ordine di iscrizione e per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione. Inoltre i pubblici impiegati debbono provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione e ove tale esercizio sia precluso ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'Ordine eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati stessi.



3. L'indirizzo della residenza è da comunicare obbligatoriamente all'Ordine tuttavia, ai soli fini della pubblicazione sull'albo on-line, della comunicazione a terzi e della diffusione, l'iscritto può scegliere autonomamente un domicilio professionale diverso dalla residenza.

4. All'iscritto, per ragioni di riservatezza, è consentito di richiedere l'oscuramento dell'indirizzo - o di parte di esso - ai fini della pubblicazione sull'albo on line.

A tale scopo, l'iscritto si potrà avvalere delle procedure telematiche presenti sull'albo on line.

Articolo 6 – Dati facoltativi

1. Sono da considerarsi facoltativi i dati personali, dei quali l'iscritto può discrezionalmente chiedere la pubblicazione sull'Albo.

2. L'Ordine può, su esplicita richiesta dell'iscritto da effettuarsi in base alle modalità telematiche in uso, integrare i dati obbligatoriamente riportati sull'Albo, ai sensi della Legge n. 56/1989, con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale, in ottemperanza del disposto dell'art. 61, comma III, del D. Lgs. n. 196/2003.

3. Tali dati, a titolo meramente esemplificativo, riguardano i seguenti ambiti:

- Recapiti telefonici ed e-mail
- Notizie sulla formazione professionale
- Ambito di intervento professionale e tipologia di utenza
- Curriculum professionale

4. L'iscritto può anche scegliere di comunicare all'Ordine i suoi dati personali facoltativi solo per uso interno. In tal caso, i dati potranno essere utilizzati dall'Ente ma non saranno pubblicati sull'Albo, né diffusi, né comunicati a terzi.

Articolo 7 – Diritti dell'interessato

1. Relativamente al trattamento dei dati, gli iscritti possono esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha diritto:

- a) di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b) di conoscere l'origine dei dati, nonché la finalità, la modalità e la logica su cui si basa il trattamento;
- c) di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;



d) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

e) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

f) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai punti d) e e) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

h) di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 8 - Accesso ai dati personali da parte dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali trattati dall'Ordine.

2. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale.

3. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando l'interesse connesso alla richiesta, dimostrando la propria identità, oppure, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

4. Tale richiesta è accolta senza formalità da parte del Responsabile del procedimento; l'accesso è eseguito senza ritardo compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

5. Qualora il Responsabile individui, sulla base del contenuto del documento, l'esistenza di soggetti controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Articolo 9 - Comunicazione dati

1. I dati personali contenuti nell'Albo, ai sensi dell'art. 61 comma II del D.Lgs. n. 196/2003, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi



dell'articolo 19, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, anche mediante reti di comunicazione elettronica.

2. L'Ordine può comunicare tutti i dati obbligatori ex lege e, se richiesto dall'iscritto secondo le modalità telematiche in uso, gli ulteriori dati pertinenti e non eccedenti relativi all'attività professionale:

- a) agli iscritti all'Albo;
- b) ad altri soggetti pubblici, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- c) agli Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato, quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- d) ai privati cittadini che ne facciano richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma IV, della Legge n. 56/1989, l'Ordine ha la facoltà di menzionare i provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. L'Ordine, in conformità dell'art. 13 comma I del "Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", procede alla pubblicazione, ove prevista, delle sanzioni disciplinari.

Articolo 10 - Diffusione dei dati personali

1. I dati personali contenuti nell'albo possono altresì essere diffusi mediante reti di comunicazione elettronica.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma I-II, del D. Lgs. n. 196/2003, l'Ordine può scegliere di pubblicare l'Albo, oltre che in forma cartacea, come previsto dalla Legge n. 56/1989, anche sul sito internet istituzionale e su altro supporto elettronico.

Articolo 11 - Indirizzario e modalità di richiesta

1. L'Ordine, in ottemperanza del disposto dell'art. 61 del D. Lgs. n. 196/2003, fornisce a terzi, su richiesta, i dati pubblici ex lege nonché i dati relativi all'indirizzo postale degli iscritti che ne abbiano autorizzato la diffusione, per l'invio di materiale informativo relativo alla professione, a carattere scientifico o inerente a convegni o seminari.

2. I soggetti terzi dovranno presentare apposita richiesta, indirizzata all'attenzione del/della Segretario/a dell'Ordine e trasmessa per posta ordinaria, fax o posta elettronica, o posta elettronica certificata.

3. La richiesta di indirizzario dovrà necessariamente soddisfare i seguenti requisiti:

- a) indicare esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato il trattamento dei dati;
- b) presentare in allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di spedizione;
- c) contenere la dichiarazione del responsabile del trattamento che si impegna espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da quelli indicati e ad



effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, in particolare nell'art. 7.

4. L'istruttoria sulle richieste di indirizzario sarà effettuata dal Segretario/a dell'Ordine, che potrà avvalersi degli Uffici dell'Ordine per lo svolgimento di tale attività e richiedere ai soggetti ulteriori informazioni e documentazione, utili ai fini dell'istruttoria o della valutazione della richiesta di indirizzario.

5. Specificatamente, il Segretario/a valuterà:

a) la conformità della richiesta ai requisiti indicati nel comma IV;

b) la conformità delle eventuali iniziative oggetto di promozione ai principi del Codice Deontologico, al decoro e alla dignità della professione ed il loro fondamento scientifico.

L'indirizzario verrà infatti concesso previa verifica della rispondenza dell'iniziativa a un adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei riferimenti scientifico-metodologici.

6. L'indirizzario non potrà essere concesso quando dalle finalità dell'iniziativa derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o danno all'immagine della professione o dell'Ordine.

7. Sono a carico del soggetto richiedente i diritti di segreteria dovuti per la predisposizione e l'invio dei dati. L'importo dovrà essere corrisposto dal soggetto richiedente all'Ordine mediante bonifico bancario, almeno 7 giorni prima dell'invio dell'indirizzario.

8. Il/La Segretario/a dell'Ordine procederà a rendere noti gli importi, definiti dall'amministrazione, da corrispondere per detto invio.

Articolo 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 15 luglio 2013.

2. Il presente regolamento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, entrerà in vigore contestualmente all'attivazione delle nuove modalità telematiche di aggiornamento dei dati dell'albo.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intenderà abrogato il "Regolamento di individuazione dei criteri per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio", approvato con deliberazione n. 273-2004.